

COMUNE DI MANFREDONIA  
SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO

IL DATORE DI LAVORO

**Premesso che:**

- con il D.Lgs. 81 del 9.4.2008 è stato approvato il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- l'art.16 del su citato d.lgs. n. 81/2008 prevede la delega di funzioni da parte del datore di lavoro a "persona che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate";
- con determina dirigenziale n.1485 del 29.11.2019 è stato nominato il medico competente ed il RSPP;
- è opportuno procedere alla individuazione dei "dirigenti", come definiti dal D. lgs. n. 81/2008, anche tenendo conto della sistemazione degli uffici comunali su diversi piani e in diverse strutture;

**Accertata** la competenza del sottoscritto quale Datore di Lavoro, alla luce della normativa vigente giusta decreto commissariale n. 4/19.12.2019

**Considerato** che la particolare distribuzione logistica degli ambienti di lavoro e la molteplicità delle mansioni dei lavoratori in servizio nelle varie strutture presuppongono la necessità di svolgere le funzioni di prevenzione e controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro in modo decentrato;

**Ritenuto** che la sicurezza negli ambienti di lavoro a tutela dei lavoratori debba essere svolta come attività sistematica di prevenzione e che, pertanto, alcune attività sia necessario delegarle ai dirigenti e preposti come di seguito specificato;

**DELEGA**

Il drsso M. DISTANTE Dirigente Area Settore IV

con riferimento all'Area cui è responsabile e ai relativi servizi, alle funzioni di seguito elencate e già assegnate al datore di lavoro dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81:

- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa,
- nominare i preposti
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI) e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- presiedere al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'art. 26, connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- assicurare l'adempimento delle disposizioni del D.Lgs.81 in materia di "gestione delle emergenze", di "primo soccorso";

- curare la tenuta della "documentazione tecnico-amministrativa" e delle "statistiche degli infortuni e delle malattie professionali" secondo le modalità di cui all'art. 53;
- curare che luoghi di lavoro, impianti e dispositivi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3 e siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
- assicurarsi che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano idonee ai fini della salute e sicurezza, rispondenti ai principi dell'ergonomia, correttamente installate, adeguate al lavoro da svolgere e oggetto di idonea manutenzione ivi compreso l'acquisto di eventuali arredi o dispositivi obsoleti;
- mantenere in efficienza i DPI, provvedere a che siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante, fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- adottare le misure organizzative necessarie per evitare l'esposizione ai rischi propri dell'attività specifica dei lavoratori, nel caso in cui detta esposizione non possa essere evitata, fornisce loro mezzi adeguati allo scopo di ridurli;
- ogni altra funzione del datore di lavoro prevista da leggi e regolamento in aggiornamento di quelle vigenti, ad eccezione di quelle non attribuite indicate in narrativa.

Il dirigente che viola gli obblighi ad egli attribuiti è sanzionato ai sensi degli artt. 55, 68 e 262 del D.Lgs. 81/08.

Il presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dal delegato, ha vigenza dalla data di sottoscrizione indicata in calce e fino alla revoca dell'incarico di posizione organizzativa del delegato.

Lo stesso viene pubblicato all'albo pretorio e portato a conoscenza di tutto il personale con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Per espressa accettazione di quanto precede e con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina qui accettata.

Il delegato per accettazione



Il datore di lavoro

